

26/09/2016

Spett.le

CASH FLOW SRL
VIA FLAMINIA N. 334
ROMA (RM)

Oggetto: ACCORDO DI SEGNALAZIONE

Egregi Signori,

facciamo seguito alle intese intercorse per proporVi la conclusione del presente

ACCORDO DI SEGNALAZIONE

ITALFINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA CORPORATE SRL con sede legale in via Settembrini, 26/A Milano (MI)– C.F e iscrizione al registro delle imprese di Milano al n. 06258570966, e iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi con il numero M99, in persona del Presidente Giancarlo Maria Olivetti munito di specifici poteri per la sottoscrizione del presente accordo,

e

CASH FLOW SRL, con sede legale a ROMA in via Flaminia n.334 – C.F e iscrizione al registro delle imprese di ROMA al n. 07888020638, e iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi con il numero M143, in persona dell'Amministratore Unico de Bellis Giovanni munito di specifici poteri per la sottoscrizione del presente accordo,

qui di seguito, per brevità, d'ora in poi rispettivamente indicate come " Mediatore " e " Segnalatore " e/o congiuntamente anche le "Parti",

premesse che:

- Il Mediatore è società operante nel settore dei servizi di intermediazione in prodotti finanziari, (risulta infatti iscritta presso l'OAM – Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'art. 128-undecies del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni – TUB) e assicurativi, al nr M99 OAM e E000378192 IVASS.
- Il Segnalatore è Mediatore Creditizio iscritto all'elenco tenuto all'OAM al nr M143, non è attualmente sottoposto ad alcuna sospensione, né ha ricevuto notizia dell'apertura di procedimenti che possano determinare la cancellazione del predetto albo;
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche MEF) ha precisato che:
 - "risulta del tutto pacifico che l'esercizio dell'attività di "segnalazione" è subordinato all'iscrizione nell'elenco tenuto dall'OAM" – Prot: DT 100578 – 21/12/2012;
 - "Inoltre, sulla base delle nuove disposizioni, l'iscrizione nell'apposito elenco costituisce presupposto necessario per lo svolgimento della cosiddetta attività di "segnalazione", che risulta pertanto esclusa ai soggetti non iscritti, come, ad esempio, nel caso degli agenti immobiliari." - Prot: DT 85076 – 30/10/2012
 - L'OAM ha definito l'attività di segnalazione con circolare nr 02/2013



- Il Mediatore e il Segnalatore ritengono utile il perfezionamento di un accordo che, da un lato, consenta al Mediatore, nel quadro dei propri programmi di sviluppo, di implementare la propria diffusione di servizi e prodotti, dall'altro lato, consenta al Segnalatore di disporre, fra la gamma dei prodotti e servizi finanziari da proporre alla propria clientela, di un incremento dei prodotti e delle convenzioni da sottoporre alla stessa ferma restando le limitazioni e le prescrizioni normative nonché il necessario espletamento degli obblighi di legge nella gestione dei rapporti con la clientela;
- Il Segnalatore, intende svolgere le attività previste dal presente accordo, attraverso la propria rete di collaboratori interni ed esterni (di seguito denominata brevemente Rete);

tutto ciò premesso, si conviene il seguente accordo di segnalazione:

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione (di seguito, per brevità, l' "Accordo").

Art. 2 – Natura e finalità dell'Accordo

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra Mediatore e Segnalatore, in ordine alla possibilità da parte del Mediatore di implementare la propria diffusione di servizi e prodotti e, la possibilità del Segnalatore di utilizzare un maggior numero di convenzioni e relazioni con istituti di credito e/o intermediari finanziari (di seguito per brevità anche enti eroganti) e servizi da poter offrire, per mezzo della propria Rete (come definita in Premessa), alla rispettiva clientela. Fermo restando la piena autonomia di ciascuna delle Parti, il presente accordo di segnalazione, senza alcun vincolo di esclusiva e senza che lo stesso dia luogo ad alcun rapporto di tipo societario o assicurativo, neppure di fatto, si propone di implementare la diffusione di servizi e prodotti del Segnalatore, nella prospettiva di un rapporto di collaborazione professionale e commerciale autonomo con un altro qualificato operatore abilitato come precisato nelle premesse.

Art. 3 – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la cooperazione fra Mediatore e Segnalatore in ordine alla possibilità riconosciuta al Segnalatore, di utilizzare tramite l'istituto della segnalazione le convenzioni stipulate dal Mediatore con primari istituti di credito/intermediari finanziari al fine di ampliare la gamma dei servizi da offrire ai potenziali clienti del Segnalatore interessati al perfezionamento di un'operazione di finanziamento.

Per utilizzo delle convenzioni si intende l'attività con la quale il Segnalatore, attraverso la propria Rete, mette in contatto la propria potenziale clientela con il Mediatore per tramite della Rete di quest'ultimo che a sua volta si avvarrà degli istituti di credito in convenzione col Mediatore, secondo le modalità e le condizioni previste nelle rispettive convenzioni.

Art. 4 – Responsabilità per l'operato della Rete

Il Segnalatore si assume interamente la piena responsabilità dell'attività posta in essere dalla propria Rete, esonerando pertanto completamente il Mediatore da ogni sorta di richiesta che possa provenire dalla clientela del Segnalatore. In particolare, il Segnalatore garantisce che, oltre a quanto concordato al successivo art. 6), nessun compenso verrà richiesto o addebitato alla propria potenziale clientela da parte del Segnalatore medesimo o della propria Rete relativamente alle attività regolate dal presente Accordo.

Il Segnalatore avrà facoltà di individuare i soggetti facenti parte della Rete dei quali avvalersi per l'esecuzione del presente Accordo, senza responsabilità alcuna del Mediatore in relazione a tale scelta discrezionale.

Le parti si dichiarano comunque consapevoli degli obblighi normativi e regolamentari circa la selezione e l'inserimento di collaboratori e dipendenti a contatto con il pubblico ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 128-novies del TUB e 14-15 del D.Lgs. n. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 – Suddivisione dei compiti

Per un migliore raggiungimento degli scopi voluti con il presente Accordo le Parti ritengono che i compiti, in linea di massima, debbano essere così tra di loro suddivisi.

Il Segnalatore attraverso la propria Rete di collaboratori;

- a) Avrà la facoltà di illustrare ai propri clienti tutte le convenzioni stipulate dal Mediatore al fine di implementare la gamma di prodotti e servizi da offrire agli stessi potenzialmente interessati a perfezionare una operazione di finanziamento;
- b) Avrà cura di effettuare una prima valutazione sul cliente interessato anche espletando tutte le operazioni normative prescritte a tutela del cliente nonché a tutela sociale ed in particolare mediante attenta verifica dei rischi di riciclaggio e di segnalarlo per il riconoscimento al Mediatore che incaricherà un proprio collaboratore iscritto negli elenchi OAM e che completerà la fase di pre istruttoria ed invio della pratica presso l'istituto di credito/intermediario finanziario scelto, fermo restando gli obblighi normativi spettanti anche a quest'ultima in quanto mediatore creditizio.

Il Mediatore si impegna:

- a) a trasmettere ed informare il Segnalatore di tutte le convenzioni stipulate con gli istituti di credito ed assicurativi;
- b) a garantire un presidio di collaboratori/dipendenti a contatto con il pubblico nei territori in cui il Segnalatore intende operare al fine di garantire una puntuale operatività previste dalla vigente normativa.

La gestione del rapporto contrattuale con il cliente, con tutte le attività inerenti e conseguenti necessarie al fine di perfezionare la pratica di finanziamento, avverrà ad esclusiva cura del Mediatore.

Art. 6 – Corrispettivi

Le parti convengono di disciplinare i compensi relativi all'attività sopra descritta secondo quanto definito nell'allegato A (Distinta Compensi), che sottoscritto dalle Parti diviene parte integrante e sostanziale del presente accordo con la consapevolezza delle limitazioni e prescrizioni normative/regolamentari vigenti alla data della stipula dell'Accordo.

E' fatto espresso divieto al Segnalatore ed ai collaboratori della sua rete di richiedere ai potenziali clienti il pagamento in proprio favore di somme a titolo di mediazione o a qualunque diverso titolo comunque riferibile all'oggetto del presente contratto.

Il diritto alla percezione del corrispettivo sorgerà solo per le operazioni indicate nel citata Distinta Compensi regolarmente perfezionate, intendendosi per perfezionamento delle stesse l'incasso del relativo compenso per l'attività di mediazione svolta.

Il corrispettivo deve intendersi al lordo di ogni tassa, imposta, onere o contributo che rimangono pertanto a carico esclusivo del Segnalatore.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato alla presentazione della fattura, previa trattenuta delle ritenute di legge.

Con la corresponsione del corrispettivo indicato nella Distinta Compensi s'intenderà saldato ogni credito del Segnalatore per qualsiasi diritto, ragione o pretesa in dipendenza del rapporto di cui al presente Accordo, anche quando riferibile al venir meno del rapporto per qualsiasi causa determinato.

Art. 7 – Riservatezza e Trattamento Dati Personali

Le Parti si impegnano reciprocamente, per se stesse e per i propri dipendenti, collaboratori e consulenti anche esterni, alla riservatezza per tutte le informazioni, societarie e/o commerciali delle quali dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

Tutti i dati e le informazioni di qualsiasi tipo e con qualunque modalità forniti da una Parte all'altra Parte sono strettamente riservati e confidenziali.

Ciascuna Parte si impegna, per se stessa e per i propri dipendenti, collaboratori e consulenti anche esterni ad utilizzare tali dati e informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo ed a non utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta della controparte adottando tutte le misure minime di sicurezza e rispettando le indicazioni normative prescritte all'interno del Codice sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche per integrazioni) e dell'annesso allegato B.

Art. 8 – Modifiche e/o Integrazioni

Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto tramite scambio di corrispondenza rispettivamente sottoscritte da soggetti abilitati ad impegnare le Parti.

Art. 9 – Durata dell'Accordo



Il presente Accordo resterà in vigore sino al recesso di una delle Parti che dovrà essere comunicato da una parte all'altra con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo comprovante legalmente l'invio e la ricezione (es. Posta Elettronica Certificata – PEC).

Resta inteso che in presenza di eventuali modifiche normative, in particolare in riferimento all'attuazione del D. Lgs. 141/2010 nonché ad interventi delle Autorità di vigilanza nonché delle istituzioni competenti, le Parti si incontreranno al fine di valutare se risulti necessario apportare modifiche al presente accordo.

Tutti gli impegni assunti dal Mediatore e dal Segnalatore in forza del presente Accordo e che producono effetti, a qualsiasi titolo verificatasi anche dopo la cessazione della cooperazione, saranno regolati dalle presenti intese fino ad avvenuta estinzione degli obblighi reciprocamente assunti.

Art. 10 – Risoluzione dell'Accordo per fatto imputabile al Segnalatore

In caso di inadempimento del Segnalatore ad una delle obbligazioni di cui al presente Accordo e all'allegato "A", il Mediatore, tramite lettera raccomandata A/R, potrà diffidare il Segnalatore a porvi rimedio entro un termine non superiore a 15 giorni.

Decorso inutilmente detto termine, il presente Accordo si intenderà risolto ipso jure, fermo restando il diritto del Mediatore al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Accordo si intenderà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. qualora il Segnalatore:

- a) venga a perdere, per qualsiasi ragione, i requisiti di legge o regolamentari per poter svolgere l'attività prevista dal presente Accordo;
- b) contravvenga agli obblighi assunti con i precedenti art. 4, 5 e 6.

Art. 11 – Clausola compromissoria

Per tutto quanto non contemplato nel presente Accordo e che sia oggetto di disaccordo tra i contraenti o per l'eventuale diversa interpretazione degli articoli di cui al presente Accordo le Parti dichiarano espressamente che intendono fare ricorso all'arbitrato rituale di cui agli articoli 809 e ss. c.p.c.. Le predette controversie, se non direttamente composte, saranno pertanto decise da un arbitro unico nominato di comune accordo dalle Parti oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 12 – Trattative

Il presente Accordo è stato oggetto di un'articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno separatamente esaminato ogni singola clausola ben comprendendo ogni suo patto e condizione; conseguentemente le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui all'art. 1341 c.c. non trovano applicazione.

Elenco allegati:

Allegato "A": Distinta Compensi.

26/09/2016

Il Mediatore


Italfinance
Mediazione Creditizia Corporate s.r.l.
Sede Op. Via Balicco, 109 - 23900 Lecco (LC)
Sede Leg. Via Settembrini, 25/A - 20124 Milano
C.F. E P.IVA 06258570966

Il Segnalatore


CASH FLOW S.R.L.

OAM M143 - IVASS E000217858

Sede legale: Via Flaminia, 6342 - 00198 Roma

Dir. Comm. Via G. Corzio - C.D. Is. P. 11

80143 Napoli - P. IVA 07888020638



DISTINTA COMPENSI (All. A)

DATA 26/09/2016

ACCORDO DI SEGNALEZIONE TRA ITALFINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA CORPORATE SRL E CASH FLOW SRL

TIPO OPERAZIONE	COMMISSIONI CO-MEDIATORE % sul totale
OPERAZIONI CORPORATE SEGNALATE IN MODALITA' ORDINARIA (Finanziamenti, Mutui impresa, Factoring,...)	50%
OPERAZIONI CORPORATE SEGNALATE CON IL NOSTRO INTERVENTO DIRETTO (Finanziamenti, Mutui impresa, Factoring,...)	40%
OPERAZIONI DI LEASING IMMOBILIARE/STRUMENTALE /ENERGIA/TARGATO SEGNALATE IN MODALITA' ORDINARIA	50%
OPERAZIONI DI LEASING IMMOBILIARE/STRUMENTALE /ENERGIA/TARGATO SEGNALATE CON IL NOSTRO INTERVENTO DIRETTO	40%
NOLEGGIO	50%

IL MEDIATORE

italfinance

Mediazione Creditizia Corporate s.r.l.
S. S. O. P. S. Via Danico, 109 - 23900 Lecco (LC)
30033 Legnano - Via Settembrini, 26/A - 20124 Milano
C.F. E P.IVA 06256570966

IL SEGNALETORE

CASH FLOW S.R.L.

O.A. M143 - IVASS E.000247658
Sede legale: Via Flaminia, 104 - 00156 Roma
Sede operativa: Via G. Puzos - C.D. 15-E/1
R0143 Napoli - P. IVA 07588920638